

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

12/2025

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Dèsirèe Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

**PRIME RIFLESSIONI SULLA DELEGA AL GOVERNO
NELLA L. 23 SETTEMBRE 2025, N. 132.
VERSO UNA RESPONSABILITÀ PENALE PER FATTO ARTIFICIALE?**

di Nicola Maria Maiello

Il contributo affronta in chiave critica alcune potenziali prospettive di esercizio della delega legislativa, relativa alla necessità di prevedere fattispecie di reato, fondate in particolare su paradigmi omissivi, in materia di intelligenza artificiale. La rilevanza penale di condotte omissive, tra gli altri, del produttore, del programmatore e del 'controllore' delle macchine intelligenti sembra, invero, essere condizionata ad una lettura soltanto retrospettiva, che favorisce uno scivolamento verso una logica disfunzionale del 'senno di poi'. L'incapacità di garantire un sicuro dominio sugli sviluppi operativi dei vari sistemi, inoltre, aumenta il rischio, anche in questo comparto di tutela, di ipotesi di responsabilità oggettiva 'da posizione'. In quest'ottica, si tenta di offrire qualche spunto per la costruzione di uno statuto di tipicità maggiormente compatibile con i principi di offensività, colpevolezza e proporzionalità dell'incriminazione. Da ultimo, il lavoro analizza gli effetti collaterali che l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale potrebbe provocare sull'attività medico-sanitaria, con il pericolo di inaugurare un nuovo capitolo della cd. medicina difensiva.

SOMMARIO: 1. Introduzione. La delega al Governo sancita all'art. 24, comma 5, lett. b), l. 132/2025. – 2. I dubbi su certe tecniche di incriminazione nell'esercizio del potere delegato. – 2.1. Oltre la delega: i rischi indiretti sull'esercizio dell'attività medico-sanitaria di un utilizzo massiccio dei sistemi di intelligenza artificiale. Verso un altro capitolo della medicina difensiva? – 3. Conclusioni.

1. Introduzione. La delega al Governo sancita all'art. 24, comma 5, lett. b), l. 132/2025.

La 'rivoluzione artificiale' ha ormai abbandonato quella portata etico-valoriale che ha segnato, come è inevitabile che accada dinanzi ai fenomeni di rinnovamento di natura innanzitutto culturale, la prima ondata di riflessioni sul tema dell'ingresso dei sistemi di intelligenza artificiale in tutti i livelli della nostra vita personale ed istituzionale, per entrare nel vivo dei suoi meccanismi applicativi a seguito dell'adozione del Regolamento europeo 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (*AI Act*), del 13 giugno 2024. Tale processo di cambiamento, al fine di evitare uno smottamento dell'intero sistema ordinamentale, fatto di principi costituzionali per i quali è passata la secolarizzazione dello Stato e del diritto (nondimeno, di quello penale), è ben consapevole di dover ricevere una sorta di investitura democratica, che crei le condizioni

di una convivenza tra umanesimo (anche giuridico) e progresso artificiale¹. Esso, così, colloca alla radice la valorizzazione della dimensione antropocentrica dell'utilizzo delle piattaforme digitali, evidenziata sin dall'art. 1, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132 – che, nel tentativo di adeguare l'ordinamento interno alla disciplina europea, introduce “disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” – sulla falsariga di quanto affermato nel primo *Considerando* dell'*AI Act*. Questa precisazione, tuttavia, rischia di assumere il sapore di una clausola di stile², in quanto la disciplina ora introdotta pretende di costringere entro valutazioni normative una realtà diversa da quella reale, attribuendo un ruolo preminente, al punto da volerne ricavare pure implicazioni consequenziali sul piano della responsabilità penale, sull'andamento di questi sistemi alla supervisione umana, incapace, come noto, di stare al passo con gli sviluppi generativi dell'IA³.

In questo contesto, si auspica, affidandone la realizzazione al legislatore delegato, dunque l'introduzione di fattispecie che colpiscano 'alla radice' le condotte apparentemente pericolose, anticipando il momento dell'intervento penale allo stadio del pericolo – anche presunto, se non addirittura al mero rischio secondo logiche

¹ È questa l'idea alla radice dello studio di F. PASQUALE, *Le nuove leggi della robotica. Difendere la competenza umana nell'era dell'intelligenza artificiale*, Luiss University Press, Roma, 2021.

² Parla di «vera e propria frattura antropocentrica» con riguardo «all'avanzare irruento dell'AI e degli algoritmi in campo giuridico», V. MANES, *L'oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia*, in *www.disCrimen.it*, 15 maggio 2020, p. 1.

³ Questo aspetto viene declinato in termini di “paradosso” da F. BASILE, B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e diritto penale: prove tecniche di convivenza*, in *Dir. dif.*, 22 gennaio 2025, p. 5. La natura generativa di certi sistemi di intelligenza artificiale, segnatamente quelli di *machine learning*, la loro attitudine ad autonomizzarsi dalle originarie indicazioni del programmatore/sviluppatore, è un profilo segnalato pressoché da tutti i commentatori, al punto da poterlo assumere come presupposto d'indagine, tra cui, L. D'AMICO, *La misura della (im)prevedibilità. Modelli d'imputazione della responsabilità al tempo dell'intelligenza artificiale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2025, pp. 40 ss.; M. LANZI, *Uso di strumenti a intelligenza artificiale e imputazione della responsabilità penale: difficoltà ricostruttive e prospettive di intervento*, in *www.dirittodidifesa.it*, 24 gennaio 2025, p. 2; A. BALSAMO, [L'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia](#), in questa *Rivista*, 22 maggio 2024, pp. 2 ss.; O. BARRESI, *La inteligencia artificial a prueba del derecho penal: herramientas de evaluación del riesgo en la fase de determinación de la pena*, in G. FIORELLI, E. FRONZA, N. GUZMÁN, D. IPPOLITO, L. MARAFIOTI (a cura di), *Verdad y justicia en el proceso penal*, Ad Hoc, Buenos Aires, 2024, pp. 309 ss.; F. CONSULICH, *Il diritto penale al tempo dell'intelligenza artificiale. Prospettive punitive dopo l'AI Act*, in *www.dirittodidifesa.it*, 17 dicembre 2024, pp. 2 e 6; M. E. FLORIO, [Il dibattito sulla responsabilità penale diretta delle IA: “molto rumore per nulla”?](#), in questa *Rivista*, n. 2/2024, p. 6; L. LUPARIA, [La promessa della giustizia tecnologica](#), in questa *Rivista*, 1 agosto 2024, p. 4; A. MANGIONE, *Intelligenza artificiale, attività d'impresa e diritto penale. La «funzione di garanzia» nell'organizzazione e dell'organizzazione per la «sorveglianza dell'AI»*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 37 ss.; A.F. TRIPODI, *Uomo, societas, machina*, in *www.laegislazionepenale.eu*, 10 maggio 2023, p. 11; C. PIERGALLINI, *Intelligenza artificiale: da “mezzo” ad “autore” del reato?*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 4/2020, pp. 1746 e 1760; F. BASILE, *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, in *Dir. Pen. e Uomo*, 23 settembre 2019; A. CAPPELLINI, *Machina delinquere non potest? Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale*, in *www.disCrimen.it*, 27 marzo 2019, p. 6.

precauzionali teoricamente incompatibili con i principi di offensività ed *extrema ratio*⁴ – attraverso la punibilità, in particolare, di omissioni, tra gli altri, del produttore, del programmatore e del ‘controllore’ delle macchine intelligenti, che acquisterebbero rilevanza solo ad una lettura retrospettiva, assecondando una logica del ‘senno di poi’, e in assenza di un sicuro dominio sugli sviluppi operativi dei vari sistemi. Su questi soggetti, a tal proposito, non è affatto irrealistico ipotizzare la previsione di una pioggia di posizioni di garanzia, che assicurerebbe una massima estensione delle loro responsabilità penali verso ogni tipo di esigenza di rassicurazione general-preventiva.

Non si può ancora prevedere come verrà esercitata nel dettaglio la delega, in ragione della sua elasticità ed ampiezza, ma è possibile scorgere la potenziale incriminazione dell’omesso impedimento che quel sistema di IA assuma una certa torsione funzionale, certificando così il sacrificio del principio di colpevolezza sull’altare di esigenze di massimizzazione della tutela per il tramite della insidiosa e mascherata introduzione di forme di responsabilità oggettiva ‘da posizione’ e per fatto ‘altrui’, dove per quest’ultimo non s’intende un altro soggetto ma direttamente tali meccanismi informatici⁵. Ciò in quanto si esclude, almeno stando alle attuali acquisizioni della scienza informatica e ragionando rispetto ai sistemi di *machine learning*⁶ – che sono quelli

⁴ Lo segnala, in chiave critica, già F. CONSULICH, *Il diritto penale al tempo dell’intelligenza artificiale*, cit., p. 2, che censura l’utilizzo di «ogni formula penalistica ispirata alla precauzione» in quanto essa razionalizza «a posteriori una reazione nutrita da un’atavica, ritualistica, paura dell’ignoto, che da sempre accompagna lo sviluppo dell’uomo nella relazione con ciò che la scienza non abbia ancora illuminato».

⁵ In termini netti, lo affermo C. PIERGALLINI, *Intelligenza artificiale*, cit., p. 1763 che parla di «responsabilità oggettiva allo stato puro».

Un esempio particolarmente chiaro può rinvenirsi negli incidenti provocati dalle *self-driving cars*, ove, a seconda dei vari livelli di autonomia della macchina (puntualmente descritti da C. PIERGALLINI, *Intelligenza artificiale*, cit., p. 1752), l’operatore umano rischia di essere destinatario di una posizione di garanzia priva di un reale potere impeditivo, soprattutto nelle ipotesi di pericolo imprevisto. Su questa casistica, cfr. M. LANZI, *Self-driving cars e responsabilità penale. La gestione del “rischio stradale” nell’era dell’intelligenza artificiale*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 154 ss.; A. CAPPELLINI, *Profili penalistici delle self-driving cars*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2019, pp. 326 ss.

A tal proposito, proprio per superare l’incompatibilità di questi sistemi automatici con le tradizionali categorie penalistiche, V. MANES, *L’oracolo algoritmico*, cit., p. 4 si chiede se la soluzione debba rinvenirsi nella costruzione di nuovi concetti legali, come quella della «personalità giuridica artificiale» da attribuire alla macchina «in tutto o in parte self-driving (una sorta di e-personhood)», o, ad esempio, come quella di una peculiare forma di cooperazione colposa «capace di adattarsi alle interazioni uomo-macchina ed allo specifico “rischio di interconnessione”», mentre C. CUPELLI, *La sfida dell’intelligenza artificiale al diritto penale*, in L. DRY JANSKA, R. GIUA (a cura di), *Human trafficking in the artificial intelligence area*, Aracne, Roma, 2025, p. 58 ipotizza una «colpevolezza robotica», dotata, di requisiti come «l’autocoscienza, il libero arbitrio, l’autonomia morale».

⁶ Per tutti, cfr. L. FLORIDI e a., *AI4People – an ethical framework for a good AI society: opportunities, risks, principles, and recommendations*, in *Minds and Machines*, 2018, pp. 689 ss.; F. PASQUALE, *The black box society: the secret algorithms that control money and information*, Harvard University Press, Harvard, 2015.

Invero, a tali conclusioni si giunge anche stando alla stessa definizione di «sistema di IA» prevista all’art. 3, n. 1, dell’AI Act, al quale rinvia l’art. 2, n. 1, l. 132/2025, che lo descrive come «un sistema autonomizzato

di certo più problematici, in quanto il loro funzionamento non avviene in base ad algoritmi del tutto “espliciti” o solo in minima parte “impliciti”⁷ – che l’operatore umano possa prevedere sin dalla fase della programmazione tutte le molteplici e variegata direzioni che la piattaforma digitale può prendere⁸, in ragione della sua natura generativa, dipendente dalla qualità e dalla quantità delle informazioni che riceve, e che si alimentano continuamente grazie all’interazione con altre macchine con le quali è posta in connessione (*cloud computing*), nonché con i soggetti che la utilizzano; né, al contempo, possono riconoscersi in capo alla macchina intelligente requisiti minimi soggettivi⁹.

L’art. 24, comma 5, lett. b) prevede, infatti, una delega al Governo per l’introduzione di «*autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull’omessa adozione o sull’omessa adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato*».

A tal proposito, sembra interessante dedicare qualche riflessione a questo aspetto della delega, in ragione della possibilità di intervenire ancora nella messa a punto della fisionomia normativa dei provvedimenti derivanti dal suo esercizio, anche alla luce del pericolo di entrare in collisione con alcuni capisaldi del volto costituzionale del diritto penale, soprattutto con riguardo alle posizioni del distributore¹⁰ e del fornitore¹¹. Quest’ultima precisazione risulta necessaria, dal momento che l’art. 26 l. 132/2025 introduce, tra le varie misure penali, al comma 1 lett. a) e c), una circostanza aggravante comune all’art. 61, comma 11-*decies*, c.p. e una nuova ipotesi delittuosa ai sensi dell’art. 612-*quater* c.p. che hanno come destinatario la figura dell’utilizzatore dei sistemi di intelligenza artificiale come “mezzo” del reato. Così, pare ancor più opportuno impegnarsi in un’opera di indirizzo dell’esercizio della delega per evitare che vengano

progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».

⁷ Chiara è la differenziazione operata da M.E. FLORIO, *Il dibattito sulla responsabilità penale*, cit., pp. 6 ss.

⁸ Anche perché, come osserva A. CAPPELLINI, *Machina delinquere non potest?*, cit., p. 10, la realtà operativa di queste piattaforme sarà sempre più caratterizzata dalla «*interazione in cloud di oggetti e soggetti, nel vasto mondo dell’Internet of things*», creando dimensioni reciprocamente annodate, in un «*più ampio sistema di distributed intelligence*» e rendendo, di conseguenza, sempre più complesso, laddove non impossibile, l’individuazione di un soggetto al quale è possibile addebitare colposamente un certo fatto.

⁹ Così, per tutti, C. PIERGALLINI, *op. cit.*, pp. 1768 ss.

¹⁰ Ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 7, del Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (AI Act), 13 giugno 2024, il «*distributore*» è «*qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fornitore o dall’importatore, che mette a disposizione un sistema di IA sul mercato dell’Unione*».

¹¹ Il fornitore, ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 3 del medesimo Regolamento, è «*una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito*».

configurate posizioni di garanzia in capo a soggetti sol perché intervenuti nelle fasi della distribuzione e programmazione della piattaforma digitale, anche al fine di prevenire la possibile estensione – a seguito del consolidamento di corvivi indirizzi interpretativi volti ad slabbrare l'area di operatività di certe clausole di integrazione del fatto tipico – ai sensi dell'art. 40 cpv c.p.¹², della nuova incriminazione ora menzionata, che punisce, con una sanzione che rende applicabili anche le misure cautelari custodiali, varie condotte volte a contrastare il *deep fake*, tra cui quella di diffusione di «voci falsificate (...) mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità» che cagiona un «danno ingiusto ad una persona»¹³.

2. I dubbi su certe tecniche di incriminazione nell'esercizio del potere delegato.

Le ipotesi criminose per le quali è dettata la delega al Governo sarebbero di difficile costruzione e, in particolare, di dubbia compatibilità con un paradigma di ascrizione soggettiva del rimprovero penale per un fatto materiale ed offensivo. Sarebbe un complesso esercizio di tecnica descrittiva, anche per la sfuggevolezza del suo referente criminologico¹⁴, prevedere ipotesi omissive efficaci, legate alla fase della progettazione, della attuazione e della supervisione dei sistemi di intelligenza artificiale, poiché difficile sarebbe fotografare gli 'agenti patogeni' dell'offesa, nonché l'individuazione del soggetto capace di esercitare un controllo effettivo sull'intero ciclo vitale dei meccanismi informatici, e dunque in grado di riconoscere la *situazione tipica* dalla quale origina il comando. Si profila, in questo modo, il concreto rischio di allocare obblighi di supervisione inesigibili e, successivamente, di non essere realmente nelle condizioni di localizzare in quale fase si è avuto – o rischia di aversi – il punto di cedimento del sistema operativo, fondamentale anche ai fini dell'accertamento del nesso

¹² Pare difficile, infatti, ipotizzare, come condivisibilmente sostenuto da S. DE FLAMMINEIS, *Fattispecie penali nel contesto dell'intelligenza artificiale. Lo spunto del d.d.l. 1146/2024*, in *Sist. Pen.*, 9/2024, p. 15, l'applicazione, in chiave di estensione del fatto tipico, degli istituti di cui agli articoli 110 e 113 c.p., o anche della figura dell'autore mediato ex art. 48 c.p., in quanto questi sono riferiti ad una relazione plurisoggettiva nella quale la macchina intelligente non può rientrare, a meno di violare i confini segnati dall'analogia non consentita.

¹³ Sulla funzione preventiva della fattispecie introdotta all'art. 612-*quater* c.p. rispetto a questo biasimevole fenomeno, capace di provocare offese alle sfere più intime della persona offesa, cfr. S. DE FLAMMINEIS, *Fattispecie penali nel contesto dell'intelligenza artificiale*, cit., pp. 8-9, ad avviso del quale il delitto di nuovo conio riesce a «porre sufficiente rimedio» alle esigenze di contrasto delle pratiche di *deep fakes*. Dello stesso avviso sembra B. FRAGASSO, [Profili penalistici della legge sull'intelligenza artificiale: osservazioni a prima lettura](#), in questa *Rivista*, 16 ottobre 2025, §5.1, che osserva come il principale scopo di tutela della disposizione dovrebbe essere quello di repressione delle pratiche di *deepfakes porn*, stante l'incapacità dell'attuale assetto penalistico interno di ricomprendere quel fenomeno all'interno di figure criminose già presenti. La punibilità di quelle condotte, inoltre – rileva l'autrice – è richiesta anche dalla Direttiva europea 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

¹⁴ Sempre attuale le riflessioni di G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000, pp. 86 ss.

causale¹⁵, le cui regole di verifica, inoltre, potrebbero smarrire la loro capacità euristica in relazione a *fatti algoritmici*, replicando problematiche già affrontate rispetto alla responsabilità per danno da prodotto¹⁶, di cui il caso algoritmico può rappresentare «*un prolungamento ardito ed imperscrutabile*»¹⁷.

La qualità principale di questi sistemi operativi, l'essere cioè in grado di migliorarsi/autonomizzarsi costantemente grazie alla acquisizione e rielaborazione delle informazioni che recuperano e che ricevono, al punto da rendere imprevedibile – o non certamente prevedibile – le sfumature comportamentali dell'algoritmo (*black box*), finirebbe per costituire anche un serio impedimento alla loro controllabilità¹⁸ – che rappresenta *l'ubi consistam* dell'onere di *facere* impeditivo – quantomeno da parte di una persona fisica e/o giuridica. In quest'ottica, la sicura proliferazione di posizioni di garanzia avrebbe come esito l'apertura verso quei soggetti di un *rischio penale* illimitato, reso imprevedibile dalla attitudine espansiva dell'art. 40, comma 2, c.p. combinata alla capacità dei sistemi di IA di rendersi utili ad ogni utilizzo, anche illecito.

Il rischio che emerge in maniera evidente è lo scivolamento di queste forme di rimprovero verso il piano inclinato di schemi di responsabilità oggettiva, segnatamente derivanti dalla posizione che si ricopre all'interno dei quadri aziendali – potendo verosimilmente concentrarsi in capo alle persone giuridiche i principali interessi a finanziare la produzione di piattaforme digitali – stante la particolare difficoltà di setacciare le diverse responsabilità all'interno delle organizzazioni complesse, accentuata dalla inafferrabilità del controllo sui meccanismi algoritmici¹⁹. A tal proposito, non è affatto casuale che la delega preveda anche la riforma della disciplina della responsabilità degli enti, di cui il legislatore delegato è invitato a precisare «*i criteri di imputazione (...) per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente*» (art. 24, comma 5, lett. c)²⁰. Con questa ambigua formulazione, che mal si concilia con le caratteristiche d'indirizzo tipiche della delega del potere di legiferare²¹, il legislatore lascia aperti spazi ad una forma di responsabilità dell'ente che potrebbe intervenire sullo stesso art. 8 d.lgs. 231/2001, nella misura in cui fissa il principio di autonomia di quel tipo di responsabilità,

¹⁵ Esprimono analoghe perplessità C. CUPELLI, *La sfida dell'intelligenza artificiale al diritto penale*, cit., p. 60; A. MANGIONE, *Intelligenza artificiale*, cit., p. 180.

¹⁶ Su cui doveroso è il rinvio all'opera di C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Giuffrè, Milano, 2004.

¹⁷ C. PIERGALLINI, *Intelligenza artificiale*, cit., p. 1749 e, con riguardo al fenomeno della *black box*, «*che costituisce un 'marcatore' della fenomenologia del danno da prodotto*», p. 1760.

¹⁸ Proprio sul concetto di 'controllabilità' si sofferma V. MANES, *L'oracolo algoritmico*, cit., p. 2, elevandolo a perno della configurazione personocentrica e personologica del sistema penale, che, infatti, come rilevato da C. PIERGALLINI, *Intelligenza artificiale*, cit., p. 1748, «*dinanzi all'IA (...) inutile nascondere, rischia di apparire un arnese vecchio*».

¹⁹ A.F. TRIPODI, *Uomo, societas, machina*, cit., p. 11 e, prima ancora, C. PIERGALLINI, *ult. op. cit.*, p. 1754.

²⁰ Rilevano questo aspetto F. BASILE, B. FRAGASSO, *op. cit.*, p. 9.

²¹ Sul punto, cfr. C. CUPELLI, *La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pp. 154 ss.

creando una sorta di doppio binario di attribuzione della responsabilità o, più verosimilmente, aggiungendo un'ulteriore lettera al comma 1, dedicata ai casi di reati commessi attraverso sistemi di IA laddove il *fatto* fuoriesca dal raggio della prevedibilità del programmatore, sfugga dal dominio del soggetto incaricato a sorvegliarne l'andamento o, ricalcando la lett. a), non sia possibile risalire a quest'ultimo²².

Non sembra peregrino scorgere anche in relazione a questa vicenda normativa un utilizzo panoptico del diritto penale, mosso dalla valorizzazione di logiche tipiche del capro espiatorio²³ dove, in altre parole, l'individuazione di un responsabile (*rectius*, colpevole) serve a fornire una risposta tranquillizzante a problemi di complessa governabilità ma al contempo fonte di un'indubbia ansia sociale, che, di conseguenza, rischiano di alimentare uno stato di confusione e fibrillazione nella *società del rischio*.

Per questa ragione, la previsione di ipotesi incriminatrici riferite alle condotte omissive del fornitore e del distributore – ma nondimeno del supervisore, il quale è forse il soggetto più esposto a strumentalizzazioni imputative – del sistema, che – lo si sottolinea per maggiore chiarezza – nella sua fase genetica di 'lancio' non presenta alcun profilo di pericolo ed è *compliant* con il sistema di gestione del rischio e con i doveri informativi previsti dall'*AI Act* (artt. 9 ss. e 16 ss.), dovrebbe essere molto ben calibrata, al pari della configurazione delle correlate posizioni di garanzia, sul piano della tipizzazione di cautele adeguate e dello specifico rischio che s'intende prevenire²⁴. In questo senso, andrebbe evitato il ricorso a clausole di stile collegate ad eventi privi di una connotazione selettiva – lasciando così pieni poteri interpretativi alla giurisprudenza e, ancor prima, alle presunte vittime – privilegiando modelli rifiniti su un'immediata progressione tra pericolo e danno²⁵ – sul paradigma, ad esempio,

²² Individuano nell'art. 8 d.lgs. 231/2001 la disposizione in grado di aprire la disciplina sulla responsabilità degli enti alle ipotesi di reato da intelligenza artificiale, già A.F. TRIPODI, *Uomo, societas, machina*, cit., pp. 13 ss., spec. 15, ove afferma che «l'art. 8 rappresenterebbe una sorta di 'aggiustamento' giustificato dall'esigenze poste dalle organizzazioni complesse e dalla modernità robotica» e C. PIERGALLINI, *ult. op. cit.*, p. 1755. Pur valorizzando «la potenza suggestiva» dell'art. 8, che l'autore descrive come «di irresistibile fascino» in quanto «potenzialmente disegna traiettorie vent'anni fa forse impensabili, intercettando l'orbita di problematiche che si affacciano all'orizzonte», ne auspica «una sorta di 'aggiornamento'» normativo. Insiste sulla «responsabilizzazione della societas» attraverso l'art. 8 d.lgs. 231/2001 anche F. CONSULICH, *Il diritto penale al tempo dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 16.

²³ Fanno riferimento a questa logica, proprio in relazione alla possibilità di individuare forme di responsabilità penale in capo alla figura del sorvegliante di questi sistemi algoritmici, M. LANZI, *Uso di strumenti a intelligenza artificiale*, cit., p. 7; F. BASILE, B. FRAGASSO, *op. cit.*, p. 14.

²⁴ F. CONSULICH, *Il diritto penale al tempo dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 21; S. DE FLAMMINEIS, *Fattispecie penali nel contesto dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 14; O. BARRESI, *Italian Report on Traditional Criminal Law Categories and AI*, in L. PICOTTI-B. PANATTONI (a cura di), *Traditional Criminal Law Categories and AI: crisis or palingenesis?*, in *Revue Internationale de Droit Pénal*, vol. 94, 1, 2023, pp. 269 ss.

²⁵ Sembra questa la prospettiva privilegiata anche da F. CONSULICH, *Il diritto penale al tempo dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 2 che individua l'esigenza di una regolamentazione penale dell'IA soprattutto in ambito economico, e segnatamente in quello dei mercati finanziari, dove i comportamenti algoritmici distorti possono più agevolmente e immediatamente provocare offese. Proprio per rinvigorire l'apparato sanzionatorio in questo ambito della tutela, la l. 132/2025, all'art. 26, comma 2 e 4, introduce delle aggravanti

dell'omissione di soccorso – sul presupposto, connesso ad essenziali istanze di proporzionalità dell'intervento penale, tipiche della fase di valutazione del *bisogno di pena* nell'ambito delle valutazioni di politica-criminale, che quanto più lontana dalla realizzazione del danno si collocherà l'omissione, tanto più posticipata dovrà essere la sua rilevanza penale, soprattutto rispetto ad attività ad alto tasso tecnologico per le quali si rende più elastico il concetto di rischio consentito²⁶. Una simile conclusione, invero, si premurerebbe di schermare le posizioni dei soggetti coinvolti nella trama algoritmica da forme di imputazione imprevedibili derivanti dalle (in)capacità di verifica giudiziale del pericolo, anche quando nominalmente configurato nella sua versione più pregnante, del tutto abbandonata all'arbitrio delle intuizioni del giudice, in assenza di qualsiasi elemento fattuale in grado di orientare le sue valutazioni in punto di offensività. Così, la presenza di un evento dotato di coefficienti di tassatività adeguati al *rischio tipico* dell'attività avrebbe il pregio di introdurre una componente fenomenica in una vicenda opaca²⁷, di cui il canovaccio interno è destinato, fino a quel momento, a rimanere segreto²⁸. In questo modo, sarà anche l'accertamento processuale a trarne beneficio.

speciali nei casi di aggioaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF) per l'aver commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi algoritmici. Rileva delle asimmetrie applicative tra la circostanza aggravante comune introdotta all'art. 61-*decies* c.p. e le menzionate aggravanti speciali, B. FRAGASSO, *Profili penalistici*, cit., §7.3, determinate dal fatto che per l'integrazione di queste ultime sarà sufficiente il mero utilizzo di una piattaforma algoritmica per commettere il reato, senza la prova di un disvalore aggiunto consistente in un'offensività più accentuata derivante dall'uso del sistema di IA, come richiesto, invece, per l'applicabilità dell'aggravante comune. Tale aspetto pare non di poco momento considerando l'ampia definizione di sistemi di IA adottata dal Regolamento, che «include anche tecnologie che non possono presumersi, in via assoluta, come più pericolose o insidiose rispetto alle ordinarie modalità di commissione dei reati».

²⁶ L'AI Act prova, inoltre, ad assicurare l'operatività di sistemi di IA anche ad alto rischio attraverso la previsione di un «sistema di gestione dei rischi», di cui agli artt. 9 ss., attraverso l'imposizione di obblighi ai vari soggetti che intervengono nella filiera produttiva e operativa dell'algoritmo (artt. 16, 23, 24, 25, 26), nonché tramite la diretta categorizzazione del concetto di rischio legale in base ai diversi sistemi di IA, che pur non affrontando direttamente i profili di responsabilità penale, disciplina i livelli di rischio consentito che indirettamente rileveranno anche sul piano dell'intervento penale. Sul punto, anche F. CONSULICH, *op. cit.*, p. 13, che critica tale scelta normativa in quanto «la classificazione operata a priori dal regolatore europeo potrebbe presentare profili di rapida obsolescenza e trovarsi così presto anacronistica», nonché B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e responsabilità penale. Principi e categorie alla prova di una tecnologia "imprevedibile"*, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 176 ss.

²⁷ Ciò anche al fine di evitare che un evanescente ed indefinito concetto di rischio diventi «strumento di politica-criminale diretto a sopperire all'incapacità del sapere scientifico di controllare e misurare i potenziali di offesa da esso stesso prodotti», come rileva A. GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in *Cass. Pen.*, 11/2017, p. 3885.

²⁸ B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e crisi del diritto penale d'evento: profili di responsabilità penale del produttore di sistemi di I.A.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/2024, pp. 287 ss. patrocinava una prospettiva opposta, che privilegia una anticipazione della tutela in ragione della crisi del diritto penale d'evento/danno in questo settore, determinato dalla imprevedibilità dei sistemi di intelligenza artificiale, che potrebbe dar luogo a forme di de-responsabilizzazione dei produttori delle piattaforme.

Al contempo, sul piano dell'elemento soggettivo richiesto, mentre le fattispecie dolose non sembrano dare luogo a particolari problematiche, è su quelle colpose – più adeguate in relazione ai 'danni algoritmici' – che vengono in rilievo i principali nodi²⁹, dovendosi privilegiare ipotesi di colpa specifica, sagomate in maniera 'sartoriale' sulla violazione di regole cautelari dall'elevato coefficiente di tecnicità³⁰, modellate sulle peculiarità dello specifico rischio da prevenire, investendo, dunque, molto sul piano della tipicità della colpa³¹. In questo modo, com'è stato pure osservato, si escluderà la responsabilità di coloro che sono intervenuti nelle fasi di programmazione, sviluppo, produzione e distribuzione nei casi di attento rispetto delle cautele laddove l'evento dannoso è il risultato di un decorso causale che fuoriesce dalle capacità di previsione di questi soggetti in ragione di cause sopravvenute da sole sufficienti a produrre l'evento lesivo³².

Il rischio di avventurose contestazioni da 'posizione' potrebbe, infine, altresì essere ridotto attraverso il ricorso alla rilevanza della sola colpa grave³³, quantomeno con riguardo alla figura del supervisore. L'utilizzo della colpa grave quale forma di limitazione del tipo colposo, d'altronde, è stato già sperimentato come tecnica politico-criminale³⁴ dal legislatore in relazione a vicende, ancorché collegate allo stato di emergenza pandemica, segnate da un'elevata cifra di incertezza del relativo quadro fattuale di riferimento, che rischiavano di aprire le porte a ipotesi di responsabilità oggettiva, come nel caso dell'art. 3-bis d.l. 44/2021, che, con una disposizione temporanea, ha introdotto la colpa grave come forma di imputazione per i fatti di omicidio e di lesioni colpose realizzati da esercenti le professioni sanitarie durante l'emergenza da Covid-19. Il comma secondo, inoltre, prevedeva dei criteri di orientamento della valutazione giudiziale del grado della colpa che, in ragione dell'analogo livello di oscurità procedurale e operativa che ha caratterizzato la stagione

²⁹ Da ultimo, L. D'AMICO, *La misura della (im)prevedibilità*, cit., p. 222.

³⁰ F. CONSULICH, *op. cit.*, p. 17.

³¹ F. GIUNTA, *Due colpe in una?*, in *www.disCrimen*, 9 novembre 2021, p. 1 che riconosce le maggiori garanzie sul piano della tipicità offerte dalla colpa specifica, «quando è autenticamente tale».

³² Lo rilevano S. DE FLAMMINEIS, *op. cit.*, p. 13; A.F. TRIPODI, *Uomo, societas, machina*, cit., p. 11. Non sembra della stessa opinione M. LANZI, *Uso di strumenti a intelligenza artificiale*, cit., p. 5 poiché si tratterebbe pur sempre di una «imprevedibilità prevedibile», quantomeno con riguardo ai «comportamenti autonomi del veicolo», nell'ambito delle *self-driving cars*. Anzi, tale ultimo autore ritiene che «un eventuale responsibility gap avrebbe, peraltro, l'effetto di minare profondamente il consenso sociale allo sviluppo delle tecnologie in argomento».

³³ Prospetta tale soluzione limitativa della responsabilità penale, A. MANGIONE, *Intelligenza artificiale*, cit., p. 398.

³⁴ Per uno studio approfondito sulla rilevanza della colpa grave nei vari ambiti penalistici, a partire dall'attività medico-chirurgica, cfr. F. POLI, *La colpa grave. I gradi della colpa tra esigenze di extrema ratio ed effettività della tutela penale*, Milano, 2021, pp. 76 ss., che farebbe ricorso ad un generale «innalzamento del grado della colpa penalmente rilevante», più coerente con un intervento penale sussidiario, che lo avvicini ad un modello *ultima ratio*, rendendo, inoltre, «l'incriminazione colposa rigorosa e restrittiva in modo da incriminare solamente quelle condotte incaute caratterizzate da apprezzabile disvalore normativo» (pp. 436-437).

emergenziale, potrebbero invero costituire un modello di riferimento per le fattispecie colpose in ambito di sistemi algoritmici³⁵.

Ciò che s'intende neutralizzare attraverso un utilizzo oculato – inteso, cioè, in termini di *extrema ratio* – del diritto penale in questo ambito, caratterizzato da continui processi operativi ad alta componente tecnologica, è una torsione meramente sanzionatoria dell'incriminazione, secondo una parabola che di recente ha segnato le vicende normative dei settori dell'ambiente e del lavoro e che, in linea più generale, ha colpito interi settori della legislazione complementare, favorita dal ricorso a reati formali che puniscono la violazione, anche in forma colposa e in una prospettiva sostanzialmente disciplinare, del dovere di adeguamento ai protocolli, del quale, in tale specifico contesto, non sempre si è in grado di riconoscere l'attitudine offensiva. Una contrazione della penalità avrebbe l'ulteriore effetto benefico di 'tranquillizzare' i professionisti sui rischi derivanti dalla loro attività, non intaccando, al contempo, lo

³⁵ Tale disposizione stabiliva che «ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità di risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato per far fronte all'emergenza». Siffatto costrutto normativo veniva, inoltre, recuperato dalla proposta di riforma della "responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario», redatta dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIDP) – e in particolare dal sottogruppo composto dai proff. S. SEMINARA, D. PULITANÒ, M. CAPUTO e integrato dai prof. M.L. MATTHEUDAKIS e A. PERIN – che prevedeva la limitazione della responsabilità ai soli casi di colpa grave e, ai fini della valutazione del grado della colpa, richiedeva che il giudice tenesse conto «tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della speciale difficoltà dei problemi affrontati, delle condizioni di lavoro e delle risorse disponibili, del tipo di rischio da gestire e della concreta situazione operativa, del livello di esperienza e di conoscenze tecnico-scientifiche possedute, delle motivazioni della condotta, delle gravi carenze organizzative».

Sul punto, M. CAPUTO, *Misura e grado della colpa*, in *Criminalia*, 2021, p. 243.

Ritiene B. FRAGASSO, *Profili penalistici*, cit., §8.3; ID, *Intelligenza artificiale e responsabilità penale*, cit., p. 723 che una limitazione della responsabilità del supervisore così costruita potrebbe, invero, introdurre una irragionevole disparità di trattamento, proponendo, «prima di introdurre una limitazione della colpa a beneficio dei supervisori dei sistemi di i.a.», di «attendere di avere maggiori conoscenze circa l'effettiva incidenza dell'intelligenza artificiale sulle capacità di controllo umano» (p. 724). L'autrice, tuttavia, a p. 730 offre, in una prospettiva *de iure condendo*, una possibile formulazione normativa, «che tenga conto delle difficoltà riscontrabili nell'ambito dell'attività di supervisione», limitando la sua responsabilità alla sola colpa grave nelle ipotesi di cui agli artt. 589, 590 e 590-bis c.p., che si avrà quando «la deviazione dalle regole cautelari è particolarmente rilevante (comma 2)». Al comma 3, poi, l'autrice prevede i criteri di valutazione del grado della colpa, di cui il giudice deve tenere conto, come «la rilevante divergenza tra il funzionamento atteso, così come riportato nelle istruzioni per l'uso, e l'effettivo funzionamento del sistema di i.a.; la speciale difficoltà riscontrata nel riconoscimento del pericolo; la speciale difficoltà tecnica nell'esercizio dell'intervento di arresto o di ripresa del controllo del sistema di i.a.». Esclude, invece, che la restrizione dei criteri imputativi alla sola colpa grave possa introdurre «un 'odioso' privilegio a esclusivo vantaggio di talune e ben determinate categorie economiche» A. MANGIONE, *Intelligenza artificiale*, cit., p. 400, che pure ritiene che «la delimitazione intende conformare la responsabilità penale alle peculiarità strutturali del fenomeno da regolare: l'imprevedibilità e l'opacità costitutive del deep learning» (p. 401).

sviluppo della ricerca informatica legata ai sistemi di IA, dalla quale inevitabilmente dipende il progresso scientifico³⁶.

Al contrario, con riguardo alla programmazione di sistemi di intelligenza artificiale fondati su algoritmi ‘pericolosi’ o viziati da difetti di costruzione che si ripetono sull’intera funzionalità del prodotto, potrebbero più agevolmente essere previsti reati costruiti sull’azione pericolosa, la cui tecnica descrittiva andrebbe ritagliata, anche stavolta, in relazione ai singoli ambiti di rischio, potendo ivi intervenire in un momento anticipato³⁷.

Tuttavia, su un piano di riflessione più generale, sarebbe auspicabile che prima ancora che ricorrere all’arnese penale, la messa in circolazione di siffatte piattaforme passasse per un vaglio certificativo/autorizzativo, oltre che per un controllo periodico, delle Autorità nazionali (in particolare, AgID e ACN), europee (come, ad esempio, il Comitato Europeo per l’Intelligenza Artificiale, che presenta anche ramificazioni nazionali) e ministeriali competenti³⁸, così da intervenire in via preventiva. Si ritiene, infatti, che il successo del complessivo ricorso a tali meccanismi operativi informatici dipenda innanzitutto dall’effettività dei poteri attribuiti alle agenzie nazionali, nella fase di verifica preliminare di adeguatezza e successiva di aggiornamento delle varie piattaforme, in un *discorso* che metta al centro il ruolo dello Stato e delle sue istituzioni *ad hoc* preposte.

A tal proposito, una soluzione dotata di maggiore efficacia, e di certo più coerente con l’assetto di principi sanciti in Costituzione, potrebbe rinvenirsi nell’allestimento di altre forme di responsabilità – rispetto alle quali il penale assumerebbe il ruolo di «*disciplina di chiusura*»³⁹ – tra cui quella civilistica, più compatibile con un suo fondamento su matrici oggettive⁴⁰, accompagnate da sanzioni di natura interdittiva e

³⁶ Dando luogo ad un possibile esito anestetico-paralizzante di condotte lecite, da cui deriva comunque la promozione di diritti fondamentali, a causa della presenza di una dose eccessiva di penalità, dovuta a componenti normative e/o interpretative (*chilling effect*). Su tale fenomeno, che ormai ha modellato una tecnica interpretativa interna al principio di proporzionalità, tra tutti cfr. A. GALLUCCIO, *Chilling effect*, in C. PIERGALLINI, G. MANNOZZI, C. SOTIS, C. PERINI, M. SCOLETTA, F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Milano, t. III, 2023, pp. 1261 ss.; N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 252 ss.

³⁷ Sembrano di questo avviso, in relazione alle ipotesi di sviluppo e messa in commercio di sistemi di intelligenza artificiale, F. BASILE, B. FRAGASSO, *op. cit.*, p. 16. Proprio B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e responsabilità penale*, cit., p. 704 propone l’introduzione di una fattispecie che punisca «*chiunque produce o immette sul mercato un sistema di i.a. pericoloso per la vita o l’incolumità individuale*» che osserva anche che, dal momento che «*l’intelligenza artificiale può mettere in pericolo gli interessi più disparati, l’esplicitazione dei beni giuridici tutelati (vita e incolumità individuale) potrebbe rivelarsi opportuna*».

³⁸ Sembra auspicarlo anche B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e responsabilità penale*, cit., p. 185.

³⁹ M. CAPUTO, *Politica criminale*, in *questa Rivista*, 5 aprile 2023, p. 4.

⁴⁰ Lo afferma in termini chiari, in particolare, C. PIERGALLINI, *ult. op. cit.*, p. 1758, secondo il quale «*a meno di prefigurare pionieristiche flessibilizzazioni di tali istituti, un ruolo centrale non potrà che spettare all’illecito civile, da sempre aperto a logiche di imputazione oggettiva del danno*».

sospensiva e, più in generale, amministrativa⁴¹, che possano arrivare fino alla ‘morte per spegnimento’ della macchina – da inquadrarsi all’interno dell’apparato sanzionatorio riservato all’ente e/o alla persona fisica proprietari, quasi una forma di confisca amministrativa in chiave preventiva, e non quale punizione diretta della piattaforma intelligente⁴² – sotto un controllo attento delle Autorità garanti, forse gli unici enti realmente in grado di svolgere compiti di garanzia con le competenze necessarie⁴³. Non è escluso, infatti, che, «*in un ambiente solcato da rischi tanto oscuri e, per certi versi, inquietanti*», un investimento significativo sull’intervento penale possa avere l’efficacia di una ‘tigre di carta’, lesta nell’attirare consenso ma abile nel deludere aspettative di risultato⁴⁴.

Peraltro, perché questa materia possa essere disciplinata organicamente, come richiede l’*AI Act* e come ambiziosamente vorrebbe la recente legge, sarebbe necessaria una mappatura di tutti i variegati ed eterogenei sistemi di intelligenza artificiale che possono operare e, prima ancora, sarebbe opportuna una preventiva approvazione da parte dell’Autorità Garante e del Ministero competente *ratione materiae* di siffatti sistemi, come previsto in relazione all’ambito medico-sanitario, chiamati, per così dire, a superare un primo vaglio di ammissibilità, magari attraverso un elenco ministeriale soggetto a periodico aggiornamento. In questo modo, si riuscirebbe ad avere una gestione centralizzata da parte delle Autorità competenti di questi meccanismi informatici, al fine di garantire maggiore certezza nel loro utilizzo, in una prospettiva statocentrica e di responsabilizzazione delle istituzioni pubbliche: ciò pare imprescindibile soprattutto alla luce della legge 132/2025 che li qualifica come strumenti di “supporto” in alcune attività molto sensibili, come quella giudiziaria, non a caso definiti dallo stesso Regolamento europeo, proprio in relazione a quelli utilizzati nell’amministrazione della giustizia, «*per assistere le autorità giudiziarie nelle attività di*

⁴¹ Pare sostenerlo altresì F. CONSULICH, *Il diritto penale al tempo dell’intelligenza artificiale*, cit., p. 2. Per prospettive sanzionatorie integrate si veda l’approfondita opera di B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e responsabilità penale*, cit., pp. 650 ss.;

⁴² Approfondiscono il dibattito sull’opportunità di prevedere una forma di punizione diretta della macchina intelligente, assumendo condivisibilmente una posizione di segno contrario, B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e responsabilità penale*, cit., pp. 613 ss.; M.E. FLORIO, *op. cit.*, p. 11 ss.; C. PIERGALLINI, *ult. op. cit.*, pp. 1764 ss. e A. CAPPELLINI, *Machina delinquere non potest?*, cit., pp. 11 ss. A tal proposito, M. LANZI, *Uso di strumenti a intelligenza artificiale*, cit., p. 4 esclude altresì la possibilità di prevedere un «*parallelismo*» con la responsabilità dell’ente, che «*si riferisce pur sempre a colpe organizzative riconducibili all’agire di esseri umani*». Contraria sembra essere anche L. D’AMICO, *La misura della (im)prevedibilità*, cit., p. 173, la quale, tuttavia, non esclude un’inversione di prospettiva nel futuro prossimo, alla luce della «*variabilità e relatività di concetti come colpevolezza, responsabilità e punizione*», che potrebbero mettere in discussione «*i pilastri e le fondamenta del diritto penale*».

⁴³ Sul tavolo delle ipotesi, V. MANES, *L’oracolo algoritmico*, cit., p. 4 colloca anche la possibilità di prevedere nozioni «*nuove*» come quelle della «*colpa di programmazione o di automazione che coinvolgano, in prima battuta, l’impresa produttrice della macchina, sul modello appunto della product liability*».

⁴⁴ Secondo C. PIERGALLINI, *ult. op. cit.*, p. 1773 l’utilizzo del diritto penale come «*avamposto della tutela*» in questo settore «*è un atto di superbia intellettuale che occorre evitare*».

ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti», come «sistemi ad alto rischio, in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo a un giudice imparziale»⁴⁵. A indiziare negativamente il ricorso a diversi meccanismi algoritmici nello specifico settore dell'attività giudiziaria, poi, interviene l'eterogeneità del tipo di 'supporto' che può svolgere la macchina intelligente, che può pericolosamente spingersi fino all'ausilio nella valutazione della prova, alla decisione sul fatto, che, invero, «proiettando la valutazione del singolo caso sullo sfondo di generalizzazioni statistiche», si tramuta in una decisione sull'autore⁴⁶; laddove non addirittura al giudizio di pericolosità del soggetto, ove pure, *ex multis*, non è esclusa la penetrazione di *bias* cognitivi insiti nel sistema, generando «forme di inedita deresponsabilizzazione degli attori processuali, in particolare del giudice»⁴⁷, e sterilizzando il diritto di difesa, a seguito della inaccessibilità del funzionamento di tali meccanismi informatici che non consente di effettuare un controllo sulle sue risultanze⁴⁸.

In altre parole, non sarebbe ammissibile l'utilizzo, in relazione allo svolgimento di pubbliche funzioni alle quali è demandata la tutela di diritti fondamentali, di sistemi differenti, che potrebbero ingenerare disuguaglianze⁴⁹ e, quale corollario immediato, sfiducia nella collettività⁵⁰.

⁴⁵ Regolamento UE 2024/1689, cit., *Considerando n. 61*. In argomento, cfr. A. BALSAMO, *L'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia*, cit., pp. 4 ss., che individua molteplici attività di natura squisitamente amministrativa, che fuoriescono dal perimetro di "alto rischio" dell'utilizzo dei sistemi algoritmici nell'ambito dell'attività giudiziaria, per i quali sarebbe auspicabile il ricorso all'intelligenza artificiale.

⁴⁶ In quanto, come sostenuto da V. MANES, *L'oracolo algoritmico*, cit., p. 13, l'algoritmo «allontana la valutazione dal fatto, e mette in primo piano l'autore, secondo processi di standardizzazione che prospettano una riedizione postmoderna del 'tipo criminologico d'autore'».

⁴⁷ L. LUPARIA, *La promessa della giustizia tecnologica*, cit., p. 2.

⁴⁸ Tali problematiche erano già preconizzate da F. SGUBBI, *Il diritto penale totale*, Bologna, 2019, p. 43.

Di recente, L. MANTOVANI, *L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione della decisione penale*, in F. BASILE, M. BIASI, L. CAMALDO, G. CANESCHI-B. FRAGASSO, D. MILANI (a cura di), *Intelligenza artificiale. Diritto, giustizia, economia ed etica*, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 88 ss.; L. MALDONADO, *Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice: una nuova sfida per la giustizia penale*, in *Dir. pen. cont. - riv. Trim.*, 2/2019, pp. 401 ss. Critica severamente tali profili, in particolare per la loro incompatibilità con la prospettiva del giusto processo, V. MANES, *L'oracolo algoritmico*, cit., p. 14.

⁴⁹ Lo evidenzia V. MANES, *L'oracolo algoritmico*, cit., p. 12, in quanto «l'algoritmo – per antonomasia – è antieguale».

⁵⁰ A. BALSAMO, *L'impatto dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 7 riassume le principali criticità dell'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale a supporto dell'attività giudiziaria. Tra queste, le più evidenti appaiono quelle legate al rischio che l'algoritmo «incorpori bias cognitivi, con effetti discriminatori», o che a causa «di una relativa scarsità o di una non buona qualità del dataset utilizzato, individui false correlazioni in numero maggiore rispetto alla fisiologia o dia luogo a bias cognitivi», come pure il rischio di una «inadeguata motivazione delle soluzioni di volta in volta proposte (motivazione oracolare), dovuta sia alla opacità di funzionamento dell'algoritmo (...) ossia il cd. problema della black box», per concludere con un paradosso, consistente nel fatto che lo sviluppo del conformismo giudiziario, per il quale pure tali sistemi informatici sono predisposti così da

2.1 *Oltre la delega: i rischi indiretti sull'esercizio dell'attività medico-sanitaria di un utilizzo massiccio dei sistemi di intelligenza artificiale. Verso un altro capitolo della medicina difensiva?*

Quanto ora sostenuto trova evidente dimostrazione nel settore medico-sanitario, sul quale sembra che il legislatore abbia deciso di investire maggiormente, individuando in esso un importante banco di collaudo di un certo utilizzo, apparentemente 'morbido', dei sistemi di intelligenza artificiale⁵¹. Si tratta, a ben vedere, di un'inferenza solo indiretta nel nostro discorso, che vale, però, a smascherare alcuni rischi che si annidano nelle concrete applicazioni della normativa in parola. Si fa riferimento al ruolo di "supporto" dei sistemi di intelligenza artificiale, dei quali viene chiarita la natura non vincolante, nei «processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica» (art. 7, comma 5).

Ciò che insidia un'armonica integrazione dei saperi, umano-scientifico e algoritmico, in questo ambito è, tuttavia, l'ombra delle forme di responsabilità che gravano sul personale, che determina il pericolo, non troppo remoto, di un ulteriore ingessamento, nel senso della burocraticizzazione, dell'esercizio dell'attività medico-sanitaria, sempre più indirizzato verso forme di de-responsabilizzazione dei medici, dei quali viene formalmente preservata la responsabilità della decisione finale ma che finiranno per 'sedersi' sulle soluzioni diagnostiche fornite dall'intelligenza artificiale⁵²,

innalzare il livello di uniformità di giudizio e coerenza degli orientamenti giurisprudenziali, sia «tale da costituire un limite all'evoluzione del diritto, posto che i programmi formulano predizioni fondate, come detto, su analisi retrospettive». Così, l'autore conclude proprio sostenendo che «in mancanza di adeguati accorgimenti, anche i pretesi vantaggi sul piano della imparzialità delle decisioni giudiziarie potrebbero rivelarsi puramente illusori» (p. 9).

Non sembra assumere una posizione di radicale chiusura all'introduzione di questi strumenti, in funzione tutoria e solo con riguardo ad un certo, e pur problematico, utilizzo, nello scenario giudiziario, «confermando il perentorio divieto di una decisione basata unicamente su trattamenti automatizzati», V. MANES, *L'oracolo algoritmico*, cit., pp. 10 e 19, che potrebbero ridimensionare la «sempre più marcata crisi della certezza del diritto», ma in particolare sarebbero in grado di rassicurare l'opinione pubblica «in un contesto di crescente sfiducia nei confronti della magistratura», dove «la giurisdizione – specie nel contesto italiano – è al centro di una crisi senza precedenti, anche di legittimazione».

⁵¹ Sull'utilizzo dei sistemi di IA in questo delicato ambito, cfr. N. AMORE, *L'effetto della robotica e dell'IA nell'imputazione giuridica degli eventi infausti*, in N. AMORE, E. ROSSERO, *Robotica e intelligenza artificiale nell'attività medica. Organizzazione, autonomia, responsabilità*, Il Mulino, Bologna, 2024, pp. 199 ss.

⁵² A tal proposito pare opportuno riprendere le considerazioni formulate da L. LUPARIA, *La promessa della giustizia tecnologica*, cit., p. 3 che, seppure riferite all'utilizzo di sistemi di IA nell'ambito dell'attività giudiziaria, ben possono traslarsi nel settore medico-sanitario che impegna le nostre riflessioni. Osserva, infatti, l'autore che «un decisore umano che volesse discostarsi dalla proposta ricostruttiva del luminare di riferimento o, peggio ancora, dalla previsione formulata dall'artificial intelligence dovrebbe connotarsi (...) da forte indipendenza, senso di responsabilità, solidità psicologica e capacità di sopportare le critiche».

secondo un nuovo – e davvero poco avvincente – capitolo del fenomeno noto come medicina difensiva. Risulta, infatti, poco verosimile, laddove non un vero e proprio esercizio di fantasia, immaginare che un medico possa prendere nettamente le distanze da una diagnosi o da un percorso terapeutico profilato dai meccanismi di IA: la sua diversa decisione dovrebbe essere corroborata da quella che potremmo definire una sorta di motivazione rafforzata che assume, però, le sembianze quasi di una giustificazione del proprio comportamento ai fini di un'eventuale e futura tutela personale, riproducendo una dinamica 'difensiva' già vista in relazione all'introduzione delle linee-guida nei sentieri della non punibilità⁵³. L'esito dell'interrogazione dell'oracolo artificiale sarà, infatti, dotato di una 'forza intrinseca' legata (in astratto) altresì alla autorevolezza del sistema informatico, anche perché progettato, sviluppato e certificato dall'AGENAS, e dunque da un ente pubblico, alla sua natura costantemente auto-migliorativa, alla sua capacità di incrociare e correlare dati e fornire soluzioni che rischiano di 'mettere a nudo' la finitezza della conoscenza umana⁵⁴, sacrificando proprio quella 'dimensione antropocentrica' che l'art. 1 della legge intende preservare. Tali aspetti esercitano una pressione motiva non indifferente sul soggetto al quale spetta una scelta che incide direttamente sul diritto alla salute del paziente. In quest'ottica, il 'referto' derivante dalla consultazione dell'intelligenza artificiale costituisce un termine di riferimento provvisto di una certa rilevanza nelle decisioni del medico, se non sul piano scientifico-sanitario, di certo su quello probatorio-processuale, dove esso ben potrà convincere il giudice verso ricostruzioni alternative delle soluzioni diagnostiche o terapeutiche adottate, suggestivo a livello controfattuale.

I rischi ora prospettati, invero, sembrano affiorare anche alla luce del disegno di legge, approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri⁵⁵, che prevede, ai sensi di un novellato art. 590-*sexies* c.p., la punibilità del professionista sanitario solo per colpa grave, «quando l'esercente la professione sanitaria si attiene alle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o alle buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto». Viene in rilievo, allora, in maniera determinante, il rapporto tra linee guida e *best practices* e funzione di 'supporto' delle piattaforme digitali, che potrebbero andare ad integrare le prime, assumendo, così, natura a tutti gli effetti vincolante. A ben vedere, anzi, queste ultime andranno a coprire un'area scientifica molto più ampia rispetto a quella presidiata da linee-guida e buone pratiche dal momento che saranno in grado di fornire una risposta su tutte le questioni per le quali verrà interrogato il sistema informatico, anche quelle nelle quali gli altri strumenti di *soft-law* difettano, assumendo in

⁵³ Su cui, per tutti, C. CUPELLI, *L'anamorfose dell'art. 590-*sexies* c.p. L'interpretazione 'costituzionalmente conforme' e i problemi irrisolti dell'imperizia medica dopo le Sezioni Unite*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4/2018, pp. 1970 ss.

⁵⁴ Evidenziano questo profilo, in particolare, F. BASILE, B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e diritto penale*, cit., p. 4.

⁵⁵ Per un primo commento allo schema di disegno di legge in questione [P. PIRAS, Responsabilità sanitaria: il Consiglio dei Ministri approva uno schema di disegno di legge \(scudo penale ministeriale\), in questa Rivista](#), 1 ottobre 2025, ove è consultabile anche il testo del ddl.

quest'ultima ipotesi – e sarebbe difficile, in concreto, sostenere il contrario – il medesimo rango, quantomeno sul piano della suggestione personale e giudiziale, delle linee-guida. Al contrario, non sembra assurdo che negli ambiti governati da linee-guida e *best practices*, le piattaforme digitali offriranno, in alcuni casi, risultati analoghi alle prime, anche perché è verosimile che proprio quegli approdi scientifici andranno a formare una essenziale componente informativa della macchina intelligente, chiudendo, nei fatti, ogni spazio a possibili valutazioni alternative in forza di una sorta di 'doppia verifica conforme'; o, viceversa, nelle ipotesi ove, cioè, il 'referto algoritmico' fornisca una soluzione differente, daranno vita ad un'entropia valutativa, dinnanzi alla quale il personale medico-sanitario resterà disorientato, con pieno sacrificio del diritto alla salute del paziente.

Sul piano processuale, poi, sarà di elevata difficoltà – in ragione della loro costante natura evolutiva – ricostruire, al fine di verificarne l'attendibilità, i processi eziologici e 'neuronal' interni al sistema di IA⁵⁶, che hanno portato alle conclusioni capaci di indirizzare, con buona probabilità, l'operato del personale, che, in ragione del carattere 'non vincolante' del ricorso a questi strumenti informatici, mantengono impregiudicata la responsabilità decisionale: ciò vale, in particolare, alla luce della caratteristica tipica di queste piattaforme, che offrono una risposta anche in assenza di dati sufficienti e garantiti, correlando e rielaborando informazioni raccolte, magari per analogia, rischiando di fornire risultanze fuorvianti⁵⁷.

Si fa, così, strada un approccio tabuistico nei confronti delle soluzioni offerte dall'IA che ricalca quello del 'mistero della fede'.

Non sembra peregrino, pertanto, che anche questo aspetto della disciplina prevista dalla l. 132/2025, apparentemente irrilevante per il diritto penale, finisca invero per incidere e non poco anche sulla fisionomia del rimprovero penale in questo ambito. Sarà compito degli interpreti, stando così le cose, coordinare la previsione di questi 'supporti', per quanto 'non vincolanti', con la fedeltà che il personale medico-sanitario deve ossequiare alle linee-guida e alle *best practices*.

3. Conclusioni.

L'ingresso dei meccanismi di intelligenza artificiale, in particolare di quelli di natura generativa, nell'ordine delle attività quotidiane dell'uomo è destinato ad avere – ma il processo sembra già ampiamente iniziato – come tutte le svolte rivoluzionarie meritevoli di questa connotazione, un impatto migliorativo sulle condizioni qualitative della vita umana. Al pari delle altre innovazioni rivoluzionarie, anche quella derivante dall'affinamento produttivo di macchine intelligenti sembra essere caratterizzata da forte democraticità, data la sua immediata accessibilità da parte di tutti. Quest'ultimo

⁵⁶ Lo sottolinea, sul piano dell'accertamento processuale, L. LUPARIA, *La promessa*, cit., p. 4.

⁵⁷ Tale caratteristica delle piattaforme intelligenti è illuminata da F. CONSULICH, *Il diritto penale al tempo dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 6.

aspetto, però, rischia di aprire le porte ad un suo utilizzo distorto che, vista la aumentata velocità dei cambiamenti socio-economico-istituzionali tipici della post-modernità, costringe sin da subito ad un severo banco di prova la tenuta stessa della dimensione antropocentrica del nostro ordinamento⁵⁸. Sotto questo aspetto, era necessaria una disciplina che regolasse, in maniera morbida e graduale, il ricorso a questi strumenti innovativi, definendone i limiti operativi, sempre all'interno di attività gestite dall'uomo, in funzione di integrazione e supporto, magari, arrivando pure – perché no? – ad escluderne l'applicazione in certi ambiti. A tal proposito, l'ordinamento dovrebbe dispiegare tutto il variegato arsenale disciplinare a sua disposizione, evitando di ripiegare su tratte soluzioni incriminatrici, concepite in prospettiva provvidenziale, ma invero di difficile adattabilità a molti dei processi operativi da IA⁵⁹, a meno di non stravolgere il loro fondamento personalistico. Esse finiscono paradossalmente per svilire il ruolo del diritto penale quale componente sinergica di politiche pubbliche integrate, rendendolo inefficace e provocando il crollo dell'intero sistema di disciplina del fenomeno in questione⁶⁰.

Il provvedimento normativo destinato a prendere forma da questa delega, in conclusione, pure censurabile sul piano della sua indeterminatezza e genericità, sembra destinato ad aggiungersi alla nutrita categoria di interventi traditori della funzione 'costituente' del diritto penale su base costituzionale⁶¹, che aveva visto il suo più alto momento di modernizzazione proprio nella costituzionalizzazione del principio di colpevolezza, dal quale oggi si annuncia il congedo.

Chissà che non si tratti di un *requiem*.

⁵⁸ Lo rileva, per tutti, V. MANES, *L'oracolo algoritmico*, cit., p. 2.

⁵⁹ Lo segnalano C. CUPELLI, *La sfida dell'intelligenza artificiale al diritto penale*, cit., p. 58; M. LANZI, *op. cit.*, pp. 3 ss.; A.F. TRIPODI, *op. cit.*, p. 12; C. PIERGALLINI, *ult. op. cit.*, pp. 1759 ss.

⁶⁰ Per tutti, C.E. PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 50.

⁶¹ Su cui F. PALAZZO, *La funzione costituente del diritto penale nell'era repubblicana*, in *Quad. fior.*, 2024, pp. 7 ss.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**